


INPS: Fondo di solidarietà attività professionali prime istruzioni operative

Prime indicazioni circa il decreto interministeriale 21.05.2024 di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali Con messaggio n. 2651 del 19.07.2024 l'INPS da alcune prime indicazioni circa il decreto interministeriale 21.05.2024 di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del d.lgs n.148/2015. Il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell'accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra **Confprofessioni**, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs. Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024. 1) Nuova disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali 2) Destinatari del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali 3) Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: nuove aliquote 4) Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: ulteriori informazioni Ti possono interessare: il volume Il contenzioso contributivo con l'INPS P. M. Gangi, G. Miceli, R. Sarra l'ebook aggiornato sulle "Pensioni 2022" di L. Pelliccia Visita anche il Focus Lavoro con ebook e Libri in continuo aggiornamento 1) Nuova disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali L'articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l'ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti. L'articolo 5 del medesimo decreto interministeriale ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l'esclusione dei dirigenti. Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: Guida alle ferie nel lavoro dipendente (eBook) Retribuzione festività in busta paga (eBook) Guida ai compensi in natura o fringe benefit dipendenti (eBook) Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook) Guida ai congedi straordinari (eBook) Finanze facili per tutti: come gestire i propri soldi (eBook) Guida pratica CCNL commercio-terziario-servizi 2) Destinatari del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali Tra i destinatari delle tutele del Fondo sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione del



FiscoeTasse

Confprofessioni e BeProf

8146100a-68bc-47fb-973c-a29284afa189

Fondo, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024. Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a. "0S"), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata come di seguito indicato rispetto al precedente D.I. (l'aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti). Tra le nostre novità in tema di lavoro e previdenza ti potrebbero interessare: Pensioni 2024 (eBook) Lavoro autonomo occasionale eBook Collaborazioni coordinate e continuative eBook I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook) Su altri temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro 3) Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: nuove aliquote Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, pertanto, le seguenti a) 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; b) 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti; c) 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Si rammenta altresì che è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. Novità da gennaio 2025: A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%. Ti potrebbero interessare anche: Guida alle agevolazioni all'assunzione 2024 eBook Lavoratori dipendenti e trasferimento di azienda eBook Guida alla gestione dei volontari nel Terzo settore eBook 4) Fondo di solidarietà bilaterale per

FiscoeTasse

Confprofessioni e BeProf

8146100a-68bc-47fb-973c-a29284afa189

le attività professionali: ulteriori informazioni Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, ossia dalla competenza del mese di luglio 2024 viene rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate (connotate dal c.a. "0S", cfr. il paragrafo 5.2 della circolare n. 77 del 26 maggio 2021) il c.a. "0J" ; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni. Le procedure di calcolo sono adeguate , avuto riguardo al nuovo assetto contributivo con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024 Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi , i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell'INPS di competenza per consentire l'attribuzione dei c.a. "6G" (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e "2C" (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni). L'utilizzo dei citati codici di autorizzazione si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro. Si evidenzia che la durata massima per le causali ordinarie , che nel D.I. n. 104125/2019 era di 52 settimane, è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile (cfr. l'art. 7, comma 2, del D.I. 21 maggio 2024). Con successiva circolare saranno fornite istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024 Su altri temi specifici v isita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro.

HYPE e Wopta Assicurazioni lanciano la prima e innovativa copertura assicurativa dedicata ai professionisti

BARBARA LEONE

- di: Barbara Leone In linea con la mission di fornire servizi non solo finanziari modellati sulle esigenze dei propri clienti, HYPE - la neobank 100% italiana con oltre 1.8 milioni di clienti che semplifica la gestione dei soldi e accoglie una gamma completa di prodotti e servizi, come strumenti di pagamento, risparmio, credito e assicurazioni - ha siglato un accordo con Wopta Assicurazioni - la prima MGA InsurTech Phygital Italiana nata per proteggere artigiani, imprenditori, professionisti e clientela retail con polizze innovative e personalizzate - e ha sviluppato un prodotto pensato ad hoc per i propri clienti business. Da oggi, i possessori del conto HYPE Business, in caso di inabilità temporanea da infortunio o malattia, possono beneficiare senza alcun costo aggiuntivo di una copertura assicurativa che prevede il rimborso del transato effettuato con la carta HYPE nel mese precedente, per un indennizzo massimo di 3.000 al mese e per un massimo di 12 indennità mensili per ciascun sinistro. Totalmente gratuita per i possessori di un conto HYPE Business, è la prima copertura assicurativa di questo tipo nel mercato italiano ed è stata creata per compensare l'eventuale impossibilità di svolgere l'attività lavorativa professionale. HYPE continua così ad ampliare la propria offerta di prodotti pensati per garantire ai clienti la massima serenità nella vita di tutti i giorni, mettendo a disposizione un pacchetto di soluzioni sempre più integrate e in grado di rispondere ai bisogni quotidiani personali e a quelli professionali. HYPE e Wopta Assicurazioni lanciano copertura assicurativa dedicata ai professionisti "Siamo felici di proseguire la collaborazione con Wopta assicurazioni, che per noi rappresenta il partner ideale per offrire ai nostri clienti un servizio ancora più ricco e in grado di venire incontro ai loro bisogni - commenta Luigi Provenza, Chief Product Officer Credito, Assicurazione e Risparmio di HYPE -. Questo accordo, da un lato, conferma ulteriormente l'importanza di mettere la nostra customer base al centro della definizione dell'offerta, rendendo accessibili soluzioni che portano un reale valore aggiunto e, dall'altro, ci consente di supportare imprese e professionisti in caso di necessità aiutandoli nel loro percorso di crescita". "Con la nuova offerta dedicata ai clienti Business rafforziamo ulteriormente la partnership con HYPE per tutelare l'economia reale del Paese e supportarne la crescita. Questo accordo conferma ancora una volta l'impegno di Wopta al fianco di imprenditori e professionisti, per salvaguardare il loro potere economico e garantire l'accesso a servizi assicurativi per proteggerli dai rischi di tutti i giorni - aggiunge Ivan Pivrotto, Managing Director di Wopta Assicurazioni -. Non solo, questa nuova collaborazione rappresenta un'ulteriore tappa nel nostro percorso di crescita che, grazie a un round A di finanziamento da 4,1mln e chiuso il 2023 triplicando i risultati finanziari, oltre 180mila clienti assicurati, consolida il ruolo di Wopta all'interno dell'ecosistema Open Insurance nazionale,



con l'ambizione di innovare il settore, colmare il Protection Gap e penetrare ulteriormente il mercato nazionale e internazionale con nuove sinergie distributive." Attraverso questa nuova partnership, dopo il conto HYPE Premium - che negli scorsi mesi grazie a Wopta Assicurazioni ha visto salire a 8 il numero totale di garanzie offerte - anche HYPE Business vede l'integrazione di una copertura assicurativa pensata per offrire maggiore serenità ai professionisti in caso di necessità. HYPE, autorizzata a operare come Istituto di moneta elettronica e AISP e PISP, è la cabina di controllo per una gestione del denaro personalizzata, semplice ed efficiente. Funziona attraverso un conto, che può essere attivato direttamente da smartphone, in pochi minuti e in totale sicurezza, una carta di pagamento e una app mobile da cui accedere a tutti i principali servizi finanziari ed altri a valore aggiunto. Nata come alternativa semplificata dei modelli tradizionali, HYPE si è affermata come la prima fintech italiana punto di riferimento nella gestione del denaro tramite app grazie alla capacità di ripensare e reinterpretare il mondo del banking alla luce delle opportunità aperte dall'evoluzione normativa e all'abilità, come tech company, di leggere e anticipare i bisogni dei clienti. Servizi propri come bonifici e pagamenti, e offerti da partner, quali prestiti, risparmi e investimenti, con soglie di accesso a partire da pochi euro, si affiancano ad altri innovativi e in continua evoluzione che rendono la realtà un punto di riferimento per avere consapevolezza delle proprie risorse e capacità finanziarie. Per garantire flessibilità e rapidità di risposta, HYPE combina soluzioni proprietarie e di terzi scegliendo tra le migliori disponibili sul mercato. L'offerta è articolata su: HYPE, HYPE Next e HYPE Premium - tre tipologie pensate per accompagnare la crescita dei clienti retail sia per fasce d'età che per bisogni finanziari, e HYPE Business, pensato per i liberi professionisti e ditte individuali, possessori di partite IVA e disponibile attraverso app dedicata. Operativa dal 2015, HYPE ha già conquistato 1.8 milioni di clienti, in rapida e costante crescita. Wopta Assicurazioni, fondata nel 2021, è la prima MGA (Managing General Agent) insurtech phygital del mercato italiano con un'offerta assicurativa rivolta a imprese e professionisti. Wopta è un intermediario autorizzato e soggetto alla vigilanza dell'IVASS con un modello di business phygital che combina soluzioni assicurative complete e concrete, implementate sulla propria piattaforma cloud 100% digitale e distribuite attraverso una rete di specialisti assicurativi, chiamati Wopters, Affinity, Partnerships e direttamente online. Con una value proposition unica per il mercato italiano e una user experience in grado di rispondere alle reali esigenze di protezione dei clienti, che potranno accedere ai servizi assicurativi personalizzati anche tramite app o nel Woptaverso, Wopta vuole supportare l'economia "reale" del Paese, aiutando imprese e persone ad essere più protette dai rischi di tutti i giorni. Wopta protegge già oltre 180mila clienti e può già contare su oltre 1.000 intermediari e collaborazioni con Affinity e Partners, quali CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, **BeProf** - **Confprofessioni** - Confederazione italiana libere professioni, Facile.it Partner, HYPE, Banca Sella, SIOOT - Società Scientifica Ossigeno Ozono Terapia.

Mondoprofessionisti

Confprofessioni e BeProf

8146100a-68bc-47fb-973c-a29284afa189

Welfare, Ebipro apre alle co.co.co.

Con il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, sottoscritto lo scorso 16 febbraio, le parti sociali hanno definitivamente esteso le tutele anche alle collaborazioni coordinate e continuative. **Ebipro** apre alle co.co.co.. Con il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, sottoscritto lo scorso 16 febbraio, che ha previsto il rafforzamento degli istituti bilaterali di settore, le parti sociali hanno definitivamente esteso le tutele di welfare contrattuale anche alle collaborazioni coordinate e continuative ex. art. 409, n. 3, c.p.c.. Per queste figure lavorative, fino alla mensilità contabile di febbraio 2024, era consentita la facoltà di aderire alla sola cassa di assistenza sanitaria integrativa **Cadiprof** su espressa indicazione del committente e del collaboratore. Dalla mensilità di marzo 2024, invece, le medesime condizioni di cui all'articolo 13 del Ccnl ("Contribuzione alla bilateralità di settore") previste per i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato e apprendistato, si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi rendendo facoltativa l'adesione e la contribuzione all'intero sistema bilaterale composto sia dalla cassa **Cadiprof** che dall'ente **Ebipro**. A breve verranno fornite indicazioni operative per l'iscrizione e l'accesso alle prestazioni dei co.co.co.

Ufficio Stampa Confprofessioni

Mondoprofessionisti
Welfare, Ebipro apre alle co.co.co.

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

07/22/2024 13:01 Ufficio Stampa Confprofessioni

Con il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, sottoscritto lo scorso 16 febbraio, le parti sociali hanno definitivamente esteso le tutele anche alle collaborazioni coordinate e continuative. Ebipro apre alle co.co.co.. Con il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, sottoscritto lo scorso 16 febbraio, che ha previsto il rafforzamento degli istituti bilaterali di settore, le parti sociali hanno definitivamente esteso le tutele di welfare contrattuale anche alle collaborazioni coordinate e continuative ex. art. 409, n. 3, c.p.c.. Per queste figure lavorative, fino alla mensilità contabile di febbraio 2024, era consentita la facoltà di aderire alla sola cassa di assistenza sanitaria integrativa Cadiprof su espressa indicazione del committente e del collaboratore. Dalla mensilità di marzo 2024, invece, le medesime condizioni di cui all'articolo 13 del Ccnl ("Contribuzione alla bilateralità di settore") previste per i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato e apprendistato, si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi rendendo facoltativa l'adesione e la contribuzione all'intero sistema bilaterale composto sia dalla cassa Cadiprof che dall'ente Ebipro. A breve verranno fornite indicazioni operative per l'iscrizione e l'accesso alle prestazioni dei co.co.co.

Ordine Dei Consulenti Del Lavoro - News

Confprofessioni e BeProf

8146100a-68bc-47fb-973c-a29284afa189

Fondo di solidarietà professionale, prime indicazioni sulla nuova disciplina

Teleconsul Editore

Le previsioni normative contenute nel Decreto interministeriale del 21 maggio 2024 sono vigenti dal 9 luglio scorso (INPS, messaggio 19 luglio 2024, n. 2651). Con il messaggio in commento, l'INPS ha illustrato alcune delle novità introdotte alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2024. Il provvedimento ha adeguato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina del Fondo in questione alla nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021 e successive modificazioni. Le nuove previsioni normative sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024. Peraltro, il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell'accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra **Confprofessioni**, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uilutcs. Con una successiva circolare, l'Istituto fornirà istruzioni specifiche sulle ulteriori novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024. La nuova disciplina L'articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l'ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti. L'articolo 5 ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l'esclusione dei dirigenti. Tra i destinatari delle tutele sono ricompresi anche i lavoratori a domicilio. Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024. Di conseguenza, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal codice autorizzazione "0S"), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata rispetto al precedente D.I. Infatti, l'aliquota era precedentemente fissata in misura pari

Ordine Dei Consulenti Del Lavoro	
Fondo di solidarietà professionale, prime indicazioni sulla nuova disciplina	
07/22/2024 13:03	Teleconsul Editore

Le previsioni normative contenute nel Decreto interministeriale del 21 maggio 2024 sono vigenti dal 9 luglio scorso (INPS, messaggio 19 luglio 2024, n. 2651). Con il messaggio in commento, l'INPS ha illustrato alcune delle novità introdotte alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2024. Il provvedimento ha adeguato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina del Fondo in questione alla nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021 e successive modificazioni. Le nuove previsioni normative sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024. Peraltro, il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell'accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uilutcs. Con una successiva circolare, l'Istituto fornirà istruzioni specifiche sulle ulteriori novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024. La nuova disciplina L'articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l'ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti. L'articolo 5 ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l'esclusione dei dirigenti. Tra i destinatari delle tutele sono ricompresi anche i lavoratori a domicilio. Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024. Di conseguenza, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal codice autorizzazione "0S"), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata rispetto al precedente D.I. Infatti, l'aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura

Ordine Dei Consulenti Del Lavoro - News

Confprofessioni e BeProf

8146100a-68bc-47fb-973c-a29284afa189

allo per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti Le nuove aliquote Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, invece, le seguenti: - , di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; - , di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti; - , di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Inoltre, è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale, nella misura del calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. A decorrere dal 1° gennaio 2025 , a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi , a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.l. 21 maggio 2024, l'INPS rimuove centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzazione " 0J "; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le disposizioni sopra citate. Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle strutture territoriali dell'INPS di competenza per consentire l'attribuzione dei codice autorizzazione " 6G " (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e " 2C " (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni). L'utilizzo di questi codici di autorizzazione si rende necessario in quanto le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro. Infine, la durata massima per le causali ordinarie è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile.

TeleConsul

Confprofessioni e BeProf

8146100a-68bc-47fb-973c-a29284afa189

Fondo di solidarietà professionale, prime indicazioni sulla nuova disciplina

Con il messaggio in commento, l'INPS ha illustrato alcune delle novità introdotte alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2024. Il provvedimento ha adeguato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina del Fondo in questione alla nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021 e successive modificazioni. Le nuove previsioni normative sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024. Peraltro, il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell'accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra **Confprofessioni**, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltuca. Con una successiva circolare, l'Istituto fornirà istruzioni specifiche sulle ulteriori novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024. La nuova disciplina L'articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l'ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti. L'articolo 5 ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l'esclusione dei dirigenti. Tra i destinatari delle tutele sono ricompresi anche i lavoratori a domicilio. Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024. Di conseguenza, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal codice autorizzazione "0S"), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata rispetto al precedente D.I. Infatti, l'aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.



Con il messaggio in commento, l'INPS ha illustrato alcune delle novità introdotte alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2024. Il provvedimento ha adeguato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina del Fondo in questione alla nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021 e successive modificazioni. Le nuove previsioni normative sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024. Peraltro, il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell'accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltuca. Con una successiva circolare, l'Istituto fornirà istruzioni specifiche sulle ulteriori novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024. La nuova disciplina L'articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l'ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti. L'articolo 5 ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l'esclusione dei dirigenti. Tra i destinatari delle tutele sono ricompresi anche i lavoratori a domicilio. Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o

TeleConsul

Confprofessioni e BeProf

8146100a-68bc-47fb-973c-a29284afa189

Le nuove aliquote Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, invece, le seguenti: , di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; , di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti; , di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Inoltre, è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale, nella misura del calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. A decorrere dal 1° gennaio 2025 , a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi , a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.l. 21 maggio 2024, l'INPS rimuove centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzazione " 0J "; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le disposizioni sopra citate. Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle strutture territoriali dell'INPS di competenza per consentire l'attribuzione dei codice autorizzazione " 6G " (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e " 2C " (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni). L'utilizzo di questi codici di autorizzazione si rende necessario in quanto le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro. Infine, la durata massima per le causali ordinarie è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile.